



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 16/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1876

Cont. 1223/12/TG - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell' art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n. 18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 6/7/2012- Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e Avv. Maria Grimaldi, legale interno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 27/8/2012 è stato notificato ricorso ex art. 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n. 18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 6/7/2012, recante: "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
- Si ravvisa necessario resistere al giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.18/2012 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani, e l'Avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n.18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n.99 del 6/7/2012, ad oggetto "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e l'avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---